



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 03/07/2020

### FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato il 06.07.2012 (estinto in corrispondenza della rata n. 49/120 nel mese di novembre 2016). In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 4.122,75, quale quota parte delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, degli oneri di intermediazione e delle spese di istruttoria, anticipatamente versate al momento della sottoscrizione del contratto e non godute, oltre al rimborso di € 500,00 a titolo di spese legali sostenute.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce – in primis – come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11.09.2019, non possa comportare il superamento della distinzione tra i costi up front e recurring e che, pertanto, la sentenza non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto in parola sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento. Ciò premesso, eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione che sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito, come dimostrato dalla documentazione attestante il versamento dei compensi direttamente al mediatore. L'intermediario eccepisce, inoltre, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione in quanto riferite ad attività prodromiche alla stipula del contratto (cd. up-front) e – con riferimento alle



commissioni di gestione – rileva di aver già rimborsato al ricorrente, in sede di estinzione, l'importo di euro 1.413,92 calcolato secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali IFRS-IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). L'intermediario, al fine di andare incontro alle esigenze del cliente si è dichiarato disposto ad offrire la somma di euro 1.247,06 -già proposta in sede di riscontro al reclamo e non accettata dal ricorrente- calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Eccepisce, infine, la non rimborsabilità delle spese di assistenza professionale considerato il carattere non particolarmente complesso della materia trattata e la serialità delle controversie sul tema. In sede di repliche il ricorrente, ribadite le richieste formulate nel ricorso introduttivo, richiama la sentenza dell'11.09.2019 della Corte di Giustizia Europea nella parte in cui prevede che la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto il cliente (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 sexies TUB), include tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito.

## DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.

La giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: *“il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione”*. Quanto alle precedenti determinazioni assunte dall'Arbitro il Collegio di Coordinamento ha posto fermo il principio del *ne bis in idem*, sia per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro (che impone di dichiarare inammissibili eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti già dedotti in un precedente ricorso dal consumatore), che nel caso in cui – con il primo ricorso – il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile. Peraltro, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogia conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere



le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

Tanto premesso con riferimento ai limiti di proposizione della domanda del ricorrente, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *"in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità"*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *"integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)"* del contratto, precisando che *"ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie"*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi"*.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020. Alla luce di ciò, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *"alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"* e, a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della



Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, il Collegio ritiene che possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 4455 del 27.04.2017 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha statuito che le commissioni di attivazione e gestione pratica devono considerarsi *recurring* mentre le spese di istruttoria e gli oneri di intermediazione hanno natura *up-front*, in quanto afferiscono ad attività compiutesi ed esauritesi nella fase anteriore e contestuale alla conclusione del contratto.

Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto – tenuto conto dei rimborsi corrisposti dall'intermediario– si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella, elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,70%
-------	-------

% restituzioni:	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,38%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 2.016,00	€ 1.192,80	€ 753,62	<input type="radio"/>		€ 1.192,80
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 3.550,96	€ 2.100,98	€ 1.327,42	<input type="radio"/>	€ 1.413,92	€ 687,06
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 168,22	<input type="radio"/>		€ 168,22
<input type="radio"/>	commissioni di intermedia (up front)	€ 3.340,80	€ 1.976,64	€ 1.248,86	<input type="radio"/>		€ 1.248,86
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.296,94
interessi legali	si

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali sostenute, vista la natura non obbligatoria dell'assistenza tecnica nel procedimento dinnanzi all'ABF e nella serialità dell'oggetto del presente ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.296,94 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA